

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO A3-169/90, DELL'UNDICI DICEMBRE 1990, SULLA SITUAZIONE DELLE LINGUE NELLA COMUNITÀ E SU QUELLA DELLA LINGUA CATALANA (DOCE-C19, DEL 28 GENNAIO 1991)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

Vista l'istanza num. 113/88 del Parlamento della Catalogna;

Vista l'istanza num. 161/89 del Parlamento delle Isole Baleari;

Visti gli articoli 217 e 248 del Trattato Costitutivo della Comunità Economica Europea, gli articoli 190 e 225 del Trattato Costitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché i vari atti di adesione;

Visto il Regolamento num. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958, modificato dopo ogni adesione, e in modo particolare i suoi articoli 1, 6, 7 e 8;

Visto il rapporto della Commissione Istanze e i pareri della Commissione Affari Giuridici e dei Diritti dei Cittadini e della Commissione Gioventù, Cultura, Educazione, Informazione e Sport (doc. A3-169/90);

A. Considerato che le Comunità Europee, e più specificamente il Parlamento Europeo, costituiscono – di tutti gli organismi internazionali che raggruppano paesi in

cui si usano diverse lingue – l'unico organo ad avere adottato il principio del "multilinguismo integrale"; e che ciò comporta che, escluso il lussemburghese (che è stata dichiarata lingua ufficiale del Lussemburgo nel 1984), le dieci lingue che hanno lo status di lingua ufficiale su tutto il territorio di uno stato membro sono anche rilevanti in quanto lingue della Comunità, con la riserva che il testo degli atti di diritto derivato non si pubblicano in irlandese;

B. Considerato che l'esperienza dimostra che questo lavoro sistematico in nove lingue, i cui costi non sono di certo irrisori, causa difficoltà e sovraccarichi tecnici che possono crescere ulteriormente con le nuove adesioni;

C. Considerato ciononostante che, ricorrendo ampiamente alla prassi del "multilinguismo integrale", il Parlamento Europeo intende sottolineare la dignità che riconosce alle lingue, riflesso ed espressione delle culture dei popoli, e che, in ogni caso, gli effetti positivi di questa prassi sono evidenti dato che consente l'esame dei testi presentati al Parlamento, e specialmente i testi delle proposte di misure comunitarie che hanno valore legislativo,

nelle lingue di tutti i paesi nei cui sistemi giuridici dovranno essere integrate queste misure;

D. Considerata l'importanza della lingua catalana, una lingua europea millenaria utilizzata in tutti i gradi d'istruzione e in tutti i mezzi di comunicazione, nella quale esiste una produzione culturale e letteraria molto importante e della quale fa un uso effettivo e continuato la maggior parte della popolazione di un territorio di oltre 10 milioni di abitanti, e considerato anche il suo carattere ufficiale;

E. Considerato che, per tutti i motivi succitati, non è possibile un'applicazione completa del principio della parità di tutte le lingue dei paesi comunitari, ma che, relativamente alla lingua catalana, ci sono possibilità d'uso che possono essere messe in pratica nel momento attuale;

1. Sottolinea l'importanza che si deve concedere all'uso delle lingue da parte delle Comunità Europee, le quali devono cercare di far sì che i popoli d'Europa non considerino questa istituzione un corpo esterno ed estraneo, bensì un elemento che fa parte della vita quotidiana dei cittadini;

2. Considera che le istanze num. 113/88 del Parlamento di Catalogna e num. 161/89 del Parlamento delle Isole Baleari esprimono bene questa necessità rispetto al catalano, lingua ufficiale nel territorio dei popoli rappresentati dai due parlamenti che hanno presentato queste istanze, in virtù dei rispettivi statuti di autonomia e nell'ambito della norma generale dell'arti-

colo 3 della Costituzione spagnola del 1978;

3. Segnala che, affinché l'oggetto di queste istanze possa diventare realtà, è necessario tenere in considerazione che la definizione del regime linguistico delle istituzioni delle Comunità Europee – ai sensi dell'articolo 217 del Trattato CEE, dell'articolo 190 del Trattato Euratom e del Regolamento num. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 – è di competenza del Consiglio, il quale delibera all'unanimità, e che, relativamente agli stati membri in cui coesistono vari lingue ufficiali, l'uso della lingua deve essere determinato, a richiesta dello stato interessato, secondo le regole generali della legislazione di questo stato;

4. Chiede al Consiglio, formato dai rappresentanti degli stati membri, e alla Commissione, di prendere le misure che permettano di ottenere gli obiettivi seguenti:

- la pubblicazione in catalano dei trattati e dei testi fondamentali delle Comunità;
- la diffusione in catalano delle informazioni pubbliche relative alle istituzioni europee a tutti i mezzi di comunicazione;
- l'inclusione del catalano nei programmi elaborati dalla Commissione per l'apprendimento e il perfezionamento delle lingue europee;
- l'uso del catalano nei rapporti verbali e scritti col pubblico presso gli uffici della Commissione delle Comunità Europee nelle Comunità Autonome in questione.

5. Accoglie con soddisfazione il fatto che, ai sensi del Regolamento del Tribunale di Giustizia, i testimoni e gli esperti possano già usare la lingua catalana in Tribunale se non possono esprimersi convenientemente in un'altra delle lingue usate nel Tribunale;

6. Chiede alla Presidenza, nell'ambito del regime giuridico menzionato al punto 3 e per quanto riguarda il Parlamento Euro-

peo, di prendere le decisioni adeguate in materia, tenendo in considerazione gli obiettivi citati;

7. Dà incarico al suo presidente di trasmettere questa risoluzione e la relazione della sua commissione al Consiglio, alla Commissione e ai due parlamenti che hanno presentato le istanze num. 113/88 e num. 161/89.

Il Parlamento europeo

